

I.B.S.

International Biomedical Systems S.p.A.

Codice Etico

INDICE

PREMESSA	4
TITOLO I	6
PRINCIPI DI RIFERIMENTO	6
ARTICOLO 1 - REGOLE DI CONDOTTA	6
ARTICOLO 2 - ETICA DEGLI AFFARI	6
ARTICOLO 3 - TUTELA DELL' AMBIENTE.....	6
ARTICOLO 4 - TUTELA DELLA CONCORRENZA	6
TITOLO II	7
DISPOSIZIONI GENERALI	7
ARTICOLO 5 - ADOZIONE CODICE ETICO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE.....	7
ARTICOLO 6 - DESTINATARI.....	7
ARTICOLO 7 - DIFFUSIONE ED ATTUAZIONE DEL CODICE.....	7
TITOLO III	8
TRASPARENZA DELLA CONTABILITA' E CONTROLLI INTERNI.....	8
ARTICOLO 8 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE.....	8
ARTICOLO 9 - CONTROLLO INTERNO	8
TITOLO IV	9
CRITERI DI CONDOTTA DEI VERTICI AZIENDALI.....	9
ARTICOLO 10 - PRINCIPI GENERALI	9
ARTICOLO 11 - CONFLITTI DI INTERESSE	9
TITOLO V	9
POLITICHE DEL PERSONALE.....	9
ARTICOLO 12 - PRINCIPI GENERALI	9
ARTICOLO 13 - SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	9
ARTICOLO 14 - SICUREZZA E SALUTE	10
ARTICOLO 15 - TUTELA DELLA PERSONA	10
ARTICOLO 16 - DOVERI DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI.....	10
ARTICOLO 17 - ABUSO DI POTERE	11
TITOLO VI	12
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LE AUTORITA' DI VIGILANZA E QUELLE GIUDIZIARIE.....	12
ARTICOLO 18 - RELAZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12
ARTICOLO 19 – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI	13
ARTICOLO 20 - FINANZIAMENTI ED EROGAZIONI PUBBLICHE	14
ARTICOLO 21 - RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA.....	14

ARTICOLO 22 - RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE.....	14
ARTICOLO 23 - RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI.....	15
ARTICOLO 24 – CONTRIBUTI, SPONSORIZZAZIONI E BORSE DI STUDIO	16
RAPPORTI CON CLIENTI, FORNITORI, CONSULENTI	16
ARTICOLO 25 - RELAZIONI CON CLIENTI	16
ARTICOLO 26 - RAPPORTI CON I FORNITORI E CON I CONSULENTI ESTERNI.....	17
ARTICOLO 27 - REGALIE A CLIENTI, FORNITORI E CONSULENTI	17
INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DELLA “PRIVACY”	18
ARTICOLO 28 - PRINCIPI GENERALI	18
ARTICOLO 29 - TUTELA DELLA PRIVACY	18
TITOLO IX	19
MODALITA’ DI ATTUAZIONE.....	19
ARTICOLO 30 - ORGANISMO DI VIGILANZA	19
ARTICOLO 31 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	19
ARTICOLO 32 - SEGNALAZIONI.....	19
ARTICOLO 33 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....	20
ARTICOLO 34 - SANZIONI.....	20

PREMESSA

La società I.B.S. - International Biomedical Systems S.p.A. svolge attività di ricerca e sviluppo di dispositivi biomedicali per il sistema cardiovascolare, di sistemi di acquisizione, elaborazione e trasferimento immagini per applicazioni mediche.

I.B.S. - International Biomedical Systems S.p.A. è consapevole dell'importanza e della responsabilità che tale attività comporta, poiché essa è componente determinante nel soddisfacimento di un bene primario quale la salute dei cittadini e nel miglioramento del Sistema Sanitario e, quindi, fattore di sviluppo della società.

Con riferimento all'attività di prevenzione e contrasto degli illeciti che ogni società è chiamata ad effettuare ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, e coerentemente con l'integrità etica a cui è ispirata la propria operatività, I.B.S. - International Biomedical Systems S.p.A. ha ritenuto opportuno dotarsi di un codice di comportamento, alla cui osservanza sono tenuti gli Organi sociali, il *management*, i prestatori di lavoro, i collaboratori esterni alla società (quali, a titolo esemplificativo, consulenti), oltre ad ogni altro soggetto che cooperi a qualsiasi titolo all'esercizio delle attività di I.B.S. - International Biomedical Systems S.p.A. (i “Destinatari”).

Il Consiglio di Amministrazione di I.B.S. - International Biomedical Systems S.p.A., pertanto, ha adottato in data 13 aprile 2006 il presente Codice Etico (il “Codice”), che tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere ed alle cui disposizioni sono tenuti a conformarsi, contribuendo attivamente alla diffusione e all'osservanza dello stesso, per tutto il periodo in cui svolgano attività per I.B.S. - International Biomedical Systems S.p.A..

A tal fine, I.B.S. - International Biomedical Systems S.p.A. ha adottato il presente documento (di seguito “Codice Etico”), approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito “CdA”), la cui osservanza è considerata condizione imprescindibile, oltre che al fine di prevenire i reati di cui al Decreto, ai fini del corretto funzionamento della Società, della tutela della sua affidabilità, reputazione ed immagine sul mercato di riferimento e di una sempre maggior soddisfazione della clientela, fattori questi che costituiscono tutti il fondamento per il successo e lo sviluppo – attuale e futuro - di I.B.S. - International Biomedical Systems S.p.A..

Il Codice Etico contiene una serie di principi ai quali deve essere improntata tutta l'attività ed i comportamenti della Società, dei suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano all'esercizio delle attività di I.B.S. - International Biomedical Systems S.r.l, e che integrano il comportamento che tali soggetti sono tenuti ad osservare in virtù di ogni e qualsiasi disposizione di legge applicabile, nonché degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva.

Tutti i dipendenti della Società, ad ogni livello gerarchico o di responsabilità funzionale, e tutti i terzi che cooperano all'esercizio delle attività di I.B.S. - International Biomedical Systems S.r.l, sono tenuti a conoscere il Codice Etico e chiamati ad una scrupolosa osservanza delle norme e delle regole di condotta nello stesso contenute, contribuendo attivamente alla relativa osservanza. A tal fine I.B.S. - International Biomedical Systems S.r.l, per quanto di sua competenza, si impegna a garantire la massima diffusione del Codice Etico, assicurando altresì un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione in ordine ai contenuti dello stesso.

L'osservanza del Codice Etico forma parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti di I.B.S. - International Biomedical Systems S.r.l ai sensi dell'art. 2104 del codice civile. In conseguenza, la violazione delle norme del presente Codice Etico costituisce inadempimento grave alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e fonte di illecito civile, con ogni conseguente responsabilità personale.

La Società si riserva di tutelare i propri interessi in ogni sede competente nei confronti dei terzi collaboratori, che abbiano violato le norme del Codice Etico a loro destinate e che abbiano formato oggetto di pattuizione contrattuale con la Società, sia in Italia sia nei Paesi esteri di riferimento.

La Società, anche attraverso la designazione di uno specifico organo interno - l'“Organismo di Vigilanza” (di seguito anche “OdV”), di cui al par. 30 - vigilerà sull'osservanza delle regole di comportamento contenute nel Codice Etico e sanzionerà adeguatamente, nel rispetto della legislazione vigente e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore chimico-farmaceutico, ogni comportamento che integri una violazione delle norme e delle regole di condotta prescritte dal presente Codice Etico.

TITOLO I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Articolo 1 - Regole di condotta

1. I.B.S. - International Biomedical Systems S.p.A. (di seguito, I.B.S. S.p.A. o la “Società”) si conforma nella condotta delle proprie attività ai principi di legittimità, lealtà, correttezza e trasparenza. Il presente Codice Etico (di seguito il “Codice”) esprime l’insieme delle linee di comportamento che consentono di attuare tali principi in ogni aspetto dell’attività della Società, sia che si svolga in Italia, sia che si svolga all’estero.

Articolo 2 - Etica degli Affari

1. La Società ritiene che il rispetto delle regole etiche e la trasparenza nella conduzione degli affari costituiscano una condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e raggiungere i propri obiettivi, consistenti nella creazione e massimizzazione del valore per coloro che prestano attività lavorativa presso I.B.S. S.p.A., per i clienti e per la comunità nel suo complesso.
La Società, pertanto, promuove la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, tanto nei rapporti con i professionisti del settore sanitario (medici, Amministratori, Direttori Sanitari ed altro personale di Aziende ospedaliere, ASL, USL, AUSL), quanto nei rapporti con altre Società dei settori farmaceutico o biomedicale, nella convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all’efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che potrebbero sfuggire anche al più sofisticato meccanismo di vigilanza.
2. I.B.S. S.p.A. si impegna a produrre e fornire tecnologie mediche e servizi correlati di alta qualità, nell’interesse della sicurezza e del benessere del paziente.
3. Tutte le attività necessarie per il progresso della scienza medica ed il miglioramento della cura del paziente, in primis quelle che prevedono rapporti con professionisti del settore sanitario, devono avvenire attraverso interazioni improntate alla massima trasparenza, correttezza ed eticità.

Articolo 3 - Tutela dell’ambiente

1. La Società considera il rispetto dell’ambiente un valore primario della propria attività economica e, pertanto, orienta le proprie scelte strategiche in modo da rispondere ai principi dello sviluppo sostenibile e, in questo senso, promuove la sensibilizzazione alla tutela ambientale degli Amministratori, dei dipendenti, dei collaboratori e dei terzi che entrano in contatto con la Società.

Articolo 4 - Tutela della concorrenza

1. La Società considera il rispetto della concorrenza come uno strumento indispensabile per lo sviluppo del sistema economico e, pertanto, si attiene nella propria attività all’osservanza di tutte le norme nazionali e comunitarie che tutelano il libero mercato ed il regolare svolgimento degli appalti di fornitura. A tal fine, la Società, ferme restando le normali collaborazioni finalizzate alla ricerca scientifica con altre Società dei settori farmaceutico e biomedicale, si impegna ad evitare qualsiasi accordo o comportamento che possa costituire un’illecita limitazione della concorrenza.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 - Adozione Codice Etico e suo ambito di applicazione

1. La Società adotta il presente Codice Etico, nel quale sono espresse l'insieme delle linee di comportamento che consentono di attuare i principi di riferimento in ogni aspetto della propria attività.
2. Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

Articolo 6 - Destinatari

1. Destinatari del presente Codice sono gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i consulenti e collaboratori coordinati e continuativi, gli agenti, i procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Società. Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprendere i contenuti ed a rispettarne i precetti.

Articolo 7 - Diffusione ed attuazione del Codice

1. La Società si impegna ad assicurare la massima diffusione del presente Codice. A tal fine I.B.S. S.p.A. provvederà a:
 - a) predisporre strumenti conoscitivi, esplicativi, di formazione e sensibilizzazione con riferimento ai contenuti del Codice;
 - b) svolgere verifiche periodiche sul grado di osservanza delle disposizioni contenute nel Codice;
 - c) effettuare il costante aggiornamento, in relazione all'evoluzione economica, finanziaria e commerciale dell'attività della Società, ad eventuali mutamenti nella sua struttura organizzativa o gestionale, nonché in rapporto alle tipologie di violazioni riscontrate nell'ambito dell'attività di vigilanza.
2. Nei rapporti contrattuali, la Società si impegna a richiedere ai terzi contraenti il rispetto delle disposizioni del presente Codice, a tal fine specificandone espressamente in ciascun contratto la presa visione. Ove richiesto, una copia del Codice sarà consegnata a tutti i soggetti che intrattengono relazioni commerciali con la Società.

TITOLO III

TRASPARENZA DELLA CONTABILITA' E CONTROLLI INTERNI

Articolo 8 - Gestione amministrativa e contabile

1. La Società rispetta le leggi e, in generale, le regolamentazioni applicabili relative alla stesura dei bilanci e ad ogni tipo di documentazione amministrativo-contabile obbligatoria.
2. La contabilità della Società è impostata su principi contabili di generale accettazione. Le informazioni e i dati societari forniti a terzi e le rilevazioni contabili dei fatti di gestione devono essere effettuate secondo criteri di trasparenza, accuratezza e completezza.
3. Tutti i destinatari sono tenuti a prestare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità aziendale.
4. Per ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria deve essere conservata un'adeguata documentazione di supporto. Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione. La documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile ed archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione anche da parte di enti interni ed esterni abilitati al controllo.

Articolo 9 - Controllo interno

1. La Società promuove e richiede, ad ogni livello, il pieno rispetto dei processi di controllo interno, quale strumento per il miglioramento dell'efficienza aziendale e per l'osservanza della normativa vigente e dei principi di cui al presente Codice. Nell'ambito delle relative competenze ed attribuzioni, i Destinatari sono responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo interno, a tal fine fornendo ogni necessaria assistenza e cooperando alla realizzazione di un sistema efficace ed efficiente.
2. Per controllo interno si intende l'insieme di tutti i processi e strumenti adottati dalla Società allo scopo di indirizzare, gestire e verificare le attività aziendali, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

TITOLO IV CRITERI DI CONDOTTA DEI VERTICI AZIENDALI

Articolo 10 - Principi generali

1. Gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti, nonché i responsabili di funzione della Società sono tenuti al rispetto del presente Codice e ad informare la propria attività a valori di onestà, lealtà, correttezza ed integrità.

Articolo 11 - Conflitti di interesse

1. Gli Amministratori, i Sindaci, nonché i dirigenti della Società sono tenuti ad astenersi da qualsiasi attività che possa essere ritenuta, anche potenzialmente, in conflitto con gli interessi della Società.
2. Nello svolgimento delle attività di I.B.S. S.p.A., i soggetti di cui al primo comma sono tenuti, all'insorgere di un interesse proprio, attuale o potenziale, a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza, al quale compete la valutazione circa la sussistenza di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità o situazioni di pregiudizio, astenendosi nel frattempo dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.
3. Gli Amministratori, i Sindaci, nonché i dirigenti della Società si attengono a criteri di lealtà, correttezza e trasparenza nella richiesta dei rimborsi spese; a tal fine essi sono tenuti a conoscere e rispettare le procedure interne della Società in materia, in particolare avendo cura che ciascuna pratica di rimborso sia adeguatamente documentata e/o documentabile.

TITOLO V POLITICHE DEL PERSONALE

Articolo 12 - Principi generali

1. Nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo delle persone che vi operano, la Società riconosce la centralità delle risorse umane, alle quali sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione.

Articolo 13 - Selezione e gestione del personale

1. La selezione del personale è effettuata in base alle esigenze aziendali e alla corrispondenza con i profili professionali ricercati, riconoscendo pari opportunità per tutti i candidati.
2. Le informazioni richieste in sede di selezione sono strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psico-attitudinale ricercato, nel rispetto della sfera privata del candidato e delle sue opinioni personali.
3. La Società si avvale esclusivamente di personale assunto in conformità alle tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

4. L'accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in considerazione delle competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche esigenze della Società e senza discriminazione alcuna. Compatibilmente con i criteri di efficienza generale del lavoro, la Società promuove forme di flessibilità organizzativa che agevolino la gestione dello stato di maternità e in generale la cura dei figli.
5. È espressamente vietata qualsiasi forma di abuso delle posizioni di autorità o coordinamento. Deve intendersi per abuso ogni comportamento consistente nel richiedere, ovvero indurre ad offrire, prestazioni, favori personali o altre utilità lesive dell'altrui dignità, professionalità o autonomia.

Articolo 14 - Sicurezza e salute

1. La Società cura la diffusione ed il consolidamento di una cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori all'interno del luogo di lavoro, promuovendo la consapevolezza dei rischi e la responsabilizzazione dei comportamenti individuali.
Più in particolare, la Società agisce nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, nonché dell'eventuale ed ulteriore normativa di volta in volta applicabile in ragione della tipologia e localizzazione delle attività concretamente svolte.

Articolo 15 - Tutela della persona

1. La Società si impegna a garantire il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. A tal fine, la Società esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non siano ammessi atti di violenza psicologica o atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della persona, delle sue convinzioni o preferenze.
2. La Società condanna espressamente qualsiasi forma di molestia sessuale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo:
 - a) la subordinazione di decisioni rilevanti per la carriera o la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali;
 - b) la proposta di relazioni interpersonali private condotta nonostante l'espressa o ragionevolmente possibile assenza di gradimento del destinatario, che - in relazione alla specificità della situazione - sia idonea a turbare la serenità del soggetto con obiettive implicazioni sulla sua condizione lavorativa;
 - c) i comportamenti o i discorsi di natura sessuale che possano in qualunque modo turbare la sensibilità o il senso del pudore della persona.

Articolo 16 - Doveri del personale e dei collaboratori

1. Tutti i dipendenti e collaboratori della Società sono tenuti:
 - a) ad orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza ed onestà, contribuendo con colleghi, superiori e collaboratori al perseguimento della *mission* della Società, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice;

- b) a conoscere e rispettare le procedure interne per i rimborsi spese, comportandosi con lealtà, correttezza e trasparenza nella richiesta e avendo cura, in particolare, che ciascuna pratica di rimborso sia adeguatamente documentata e/o documentabile;
 - c) a non sfruttare a fini personali la posizione ricoperta all'interno della Società e, analogamente, a non utilizzare il nome e la reputazione della Società a fini privati;
 - d) a conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza e diffusione delle informazioni riguardanti la Società ed i suoi *competitors*.
2. Ogni dipendente e collaboratore della Società è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative e le direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo. In particolare, tali soggetti dovranno:
- a) utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni loro affidati;
 - b) evitare un utilizzo improprio dei beni aziendali che possa essere causa di danno o di riduzione di efficienza o che possa comunque apparire contrario ai principi che governano l'operatività della Società.
3. Con particolare riferimento alle applicazioni informatiche, ogni dipendente e collaboratore della Società ha l'obbligo di utilizzare le dotazioni *hardware* e *software* messe a sua disposizione esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni.
4. La Società vieta espressamente ogni condotta di alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti, che sia idonea ad arrecare ad altri un danno ingiusto.

Articolo 17 - Abuso di potere

1. Chiunque, ai sensi della disciplina vigente, si trovi ad agire in qualità di pubblico ufficiale o come incaricato di un pubblico servizio (ad esempio, in attività di riscossione tributi, ricezione di documenti, effettuazione di pagamenti o altri compiti verso terzi delegati dallo Stato) deve operare in modo conforme alla legge e all'etica professionale. In particolare:
- a) non deve abusare della sua qualità o dei propri poteri per costringere o indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a se stesso o ad un terzo anche per conto della Società, denaro, regali o altra utilità da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da attività o decisioni inerenti all'ufficio svolto, salvo che si tratti di regali ed omaggi di modico e ragionevole valore;
 - b) non deve ricevere o accettare una promessa di denaro, di regali o altra utilità per proprio conto, per conto di un terzo o della Società, per compiere, omettere o ritardare un atto d'ufficio o per compiere o aver compiuto, un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da attività o decisioni inerenti all'ufficio, salvo che si tratti di regali ed omaggi di modico e ragionevole valore.

TITOLO VI

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LE AUTORITA' DI VIGILANZA E QUELLE GIUDIZIARIE

Articolo 18 - Relazioni con la Pubblica Amministrazione

1. Le relazioni della Società con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali ¹, gli operatori sanitari (ivi compresi medici, Amministratori, Direttori Sanitari ed altro personale di Aziende ospedaliere, ASL, USL, AUSL), e, in ogni caso i rapporti con i soggetti incaricati di un pubblico servizio², debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione della Società.
2. L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, sono riservate esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte ed al personale autorizzato. In ogni caso, tali soggetti sono tenuti a conservare diligentemente tutta la documentazione relativa alle occasioni in cui la Società sia entrata in contatto con la Pubblica Amministrazione.
3. Nel caso specifico dell'esecuzione di una gara d'appalto con la Pubblica Amministrazione si deve operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.
4. Nell'ambito dei rapporti, anche di natura non commerciale, instaurati tra la Società e la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, i Destinatari sono tenuti ad astenersi:
 - a) dall'offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;
 - b) dall'offrire omaggi, salvo non si tratti di atti di cortesia commerciale di modico valore;
 - c) sollecitare e/o ottenere informazioni riservate che compromettano l'integrità o la reputazione della Società;
 - d) dal ricercare od instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
 - e) influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata.
5. Atti di cortesia commerciale, quali omaggi, elargizioni in natura, forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità), sono consentiti soltanto se tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, in alcun modo, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso, tali atti devono sempre essere adeguatamente documentati ed

¹ Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 cod. pen.).

² Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 cod. pen.).

espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salve diverse indicazioni o suggerimenti che dovessero pervenire dall'Organismo di Vigilanza.

6. Relativamente alle attività promozionali di I.B.S. S.p.A., le donazioni, le corresponsioni di contributi in denaro e la stipulazione di contratti di comodato d'uso gratuito dovranno essere effettuate:
 - a) per puro spirito liberale e nell'ambito di progetti globali, di obiettivo interesse e valore scientifico e di sicura attinenza con gli interessi scientifici ed economici di I.B.S. S.p.A.;
 - b) previa una richiesta formale dell'ente pubblico interessato e previa formale delibera di accettazione dell'atto di liberalità da parte dello stesso;
 - c) nel rispetto dei principi di congruità (inteso come proporzionalità economica tra il contributo richiesto e la finalità per la quale viene erogato), attinenza (inteso come inerenza rispetto agli interessi scientifici ed economici perseguiti da I.B.S. S.p.A.) e scientificità (inteso come interesse e valore scientifico generale dell'iniziativa).
7. Tutte le donazioni ed i conferimenti in denaro di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salve diverse indicazioni o suggerimenti che dovessero pervenire dall'Organismo di Vigilanza.
8. I.B.S. S.p.A. potrà dare sostegno a conferenze indipendenti, formative, scientifiche o faurici di politiche che promuovono la conoscenza scientifica, il progresso medico e un'efficace assistenza sanitaria, organizzate da associazioni mediche internazionali, nazionali, locali o specialistiche o da enti accreditati per la formazione medica continua. Il sostegno della Società a tali conferenze potrà avvenire mediante contributi finanziari per coprire i costi delle conferenze e le ragionevoli spese di viaggio e alloggio sostenute dai Professionisti del Settore Sanitario (e da studenti di medicina, membri onorari e altri soggetti che stiano studiando per diventare Professionisti del Settore Sanitario), laddove la conferenza sia incentrata alla promozione di oggettive attività scientifiche e formative. Tale supporto dovrà uniformarsi a qualsiasi normativa applicabile. La sponsorizzazione della conferenza dovrà essere chiaramente dichiarata in anticipo e durante la riunione.
9. Le riunioni con Professionisti del Settore Sanitario finalizzate all'illustrazione delle caratteristiche dei prodotti, dovranno tenersi nelle vicinanze del luogo in cui operano i Professionisti del Settore Sanitario. In relazione a tali riunioni, la Società potrà offrire pasti e servizio alberghiero per i Professionisti del Settore Sanitario che partecipano. La Società potrà corrispondere ragionevoli spese di viaggio sostenute dai partecipanti qualora necessario, (es. per visite degli stabilimenti o a Centri di riferimento). Non è normalmente appropriato il pagamento di pasti, viaggi ed altri servizi alberghieri per gli ospiti dei Professionisti o qualsiasi altro soggetto che non abbia un interesse professionale di buona fede nelle informazioni presentate nel corso della riunione.

Articolo 19 – Rapporti con le Istituzioni

1. Ogni rapporto con le istituzioni pubbliche, nazionali o internazionali, dovrà avvenire mediante forme di comunicazione previsti dalla normativa vigente, ovvero volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti di I.B.S. S.p.A., a rispondere a richieste informali e ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, ecc.), o comunque a rendere nota la posizione su temi rilevanti per la Società. A tal fine, I.B.S. S.p.A. si impegna a:
 - a) instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello internazionale, comunitario e territoriale;

- b) rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.
2. Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avverranno esclusivamente tramite referenti i quali abbiano ricevuto esplicito mandato dal vertice amministrativo di I.B.S. S.p.A.

Articolo 20 - Finanziamenti ed erogazioni pubbliche

1. La Società non può trarre vantaggi derivanti da rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non tramite l'aggiudicazione lecita di rapporti contrattuali, tramite provvedimenti ottenuti lecitamente, ovvero tramite erogazioni di provvidenze di qualsiasi natura conseguite debitamente e destinate alle finalità per cui sono concesse.
2. E' severamente vietato ai componenti degli Organi sociali, ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori coordinati e continuativi, agli agenti, ai procuratori e a qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Società conseguire ingiustamente profitti a danno della Pubblica Amministrazione; pertanto tali soggetti non devono in nessun caso:
 - a) ricevere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l'omissione di informazioni dovute;
 - b) utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;
 - c) procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali, agevolazioni fiscali o mancato pagamento di contributi previdenziali, ecc.) né per sé, né per la Società, né per soggetti terzi, a danno della Pubblica Amministrazione, con artifici o raggiri (ad esempio: l'invio di documenti falsi o attestanti cose non vere).

Articolo 21 - Rapporti con le Autorità di Vigilanza

1. I Destinatari sono tenuti ad osservare scrupolosamente la normativa vigente e le regole dettate dalle autorità regolatrici del mercato per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi con la propria attività.
2. I Destinatari si impegnano a ottemperare tempestivamente ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici anche nel corso delle procedure istruttorie.
3. Per garantire la massima trasparenza, I.B.S. S.p.A. si impegna a non trovarsi con funzionari/dipendenti di qualsiasi Authority e loro familiari in situazioni di conflitto di interessi.

Articolo 22 - Rapporti con le Autorità Giudiziarie

1. La Società agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia (il cui corso, volto a stabilire la verità, non può essere ostacolato).

2. Nello svolgimento della propria attività, la Società opera in modo lecito e corretto, collaborando con l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine e qualunque Pubblico Ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti.
3. La Società esige che gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i consulenti e collaboratori coordinati e continuativi, gli agenti, i procuratori e quanti agiscano in nome e per conto della Società prestino la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto dell'INPS, del Ministero della Salute e del Welfare e di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
4. In previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione, è vietato distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle Autorità competenti.
5. Nessuno deve tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle autorità competenti.
6. Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, denaro o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, ovvero alle Autorità Giudiziarie competenti.
7. Coloro che saranno oggetto, anche a titolo personale per fatti connessi al rapporto di lavoro, di indagini e ispezioni o riceveranno mandati di comparizione, e/o coloro ai quali verranno notificati altri provvedimenti giudiziari dovranno informare l'Organismo di Vigilanza.

Articolo 23 - Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali

1. La Società non eroga contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati, associazioni o altre organizzazioni di natura politica o sindacale, né a loro rappresentanti o candidati, né in Italia né all'Estero, ad esclusione dei contributi dovuti sulla base di specifiche normative; la Società, inoltre, non eroga contributi in favore di organizzazioni con le quali potrebbe ravvisarsi un conflitto di interessi (per esempio, associazioni a tutela dei consumatori).
2. I.B.S. S.p.A. si impegna a non effettuare sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano quale fine esclusivo la propaganda politica, e ad astenersi da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (ad esempio, tramite accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza, etc.).
3. La Società potrà cooperare, anche finanziariamente, con le organizzazioni di cui al precedente comma esclusivamente in relazione a specifici progetti che presentino i seguenti requisiti:
 - a) finalità riconducibile alla *mission* della Società;
 - b) destinazione chiara e documentabile delle risorse;
 - c) espressa autorizzazione da parte dell'Presidente del Consiglio di Amministrazione, salve diverse indicazioni o suggerimenti che dovessero pervenire dall'Organismo di Vigilanza.

I contributi erogati ai sensi del presente comma dovranno essere corrisposti in modo rigorosamente conforme alle leggi ed alle disposizioni vigenti; le relative pratiche dovranno risultare adeguatamente documentate.

Articolo 24 – Contributi, sponsorizzazioni e borse di studio

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 23, la Società potrà aderire a richieste di contributi o sponsorizzazioni provenienti da associazioni senza fini di lucro, che siano caratterizzate da un elevato valore culturale o benefico e, preferibilmente, che coinvolgano un numero elevato di soggetti rispetto al contesto territoriale in cui operano.
2. Le sponsorizzazioni potranno interessare gli ambiti del sociale, dell'ambiente, nonché quello sportivo ed artistico e saranno destinate ad eventi che offrano garanzie di qualità e serietà ovvero ad eventi nei quali la Società sia comunque coinvolta nella progettazione.
3. Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, le borse di studio dovranno essere attribuite sulla base di procedure di valutazione dei candidati trasparenti ed obiettive, basate su riconosciuti criteri scientifici.

TITOLO VII RAPPORTI CON CLIENTI, FORNITORI, CONSULENTI

Articolo 25 - Relazioni con clienti

1. Costituisce obiettivo prioritario di I.B.S. S.p.A. la piena soddisfazione delle esigenze dei clienti, siano essi soggetti pubblici o privati, anche al fine della creazione di un solido rapporto ispirato ai valori di correttezza, onestà ed efficienza, nell'ottica di un rapporto di collaborazione caratterizzato da elevata professionalità.
2. La Società, pur non manifestando preclusioni verso alcun cliente o categoria di clienti, non intrattiene relazioni, dirette o indirette, con persone delle quali sia conosciuta, o solamente sospettata, l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque operino al di fuori della legalità (persone legate al riciclaggio di denaro, al traffico di droga, all'usura, etc).
3. I contratti stipulati con i clienti e ogni comunicazione agli stessi indirizzata (compresi i messaggi di tipo pubblicitario) devono essere:
 - a) chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori (indicando, ad esempio, i prezzi al lordo di I.V.A., illustrando in modo chiaro ogni costo, etc.);
 - b) conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;
 - c) completi, così da non trascurare alcun elemento che possa essere rilevante ai fini della decisione del cliente.
4. Sarà cura della Società comunicare ai propri clienti in maniera tempestiva ogni informazione relativa a:
 - a) eventuali modifiche del contratto;
 - b) eventuali variazioni delle condizioni economiche e tecniche per la vendita dei prodotti.
5. La Società garantisce adeguati *standards* di qualità dei prodotti offerti, sulla base di livelli predefiniti, e da esibire – a richiesta – i certificati di convalida dei processi aziendali rispetto alla normativa cogente rilasciati dai competenti enti di regolamentazione.

6. I.B.S. S.p.A. si impegna ad esaminare ed eventualmente ad accogliere tempestivamente i suggerimenti e i reclami da parte dei clienti e delle associazioni a loro tutela, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi.
7. La Società tutela la privacy dei propri clienti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare, né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge.

Articolo 26 - Rapporti con i fornitori e con i consulenti esterni

1. La scelta dei fornitori e dei consulenti esterni di I.B.S. S.p.A. è ispirata a criteri di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.
2. I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per I.B.S. S.p.A., alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità. In particolare, i dipendenti e/o collaboratori non subordinati di I.B.S. S.p.A. addetti a tali processi sono tenuti a:
 - a) osservare scrupolosamente la normativa vigente, le procedure operative e le direttive aziendali relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i fornitori;
 - b) adottare, nella selezione dei fornitori e delle aziende fornitrici in possesso dei requisiti richiesti, criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili;
 - c) ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei clienti in termini di qualità, costi e tempi di consegna;
 - d) osservare e rispettare nei rapporti di fornitura le disposizioni di legge applicabili e le condizioni previste contrattualmente;
 - e) ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nei rapporti con i fornitori, in linea con le più rigorose pratiche commerciali.
3. Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte per forniture o incarichi professionali dovranno essere adeguatamente documentati, proporzionati all'attività svolta ed in linea con le condizioni offerte dal mercato.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati requisiti di riferimento nella selezione dei fornitori e delle aziende fornitrici:
 - a) la disponibilità opportunamente documentata di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, etc.;
 - b) l'esistenza ed effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche I.B.S. S.p.A. lo prevedano, di sistemi di qualità aziendali adeguati (ad esempio ISO 9000).
5. La Società garantisce la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto dai propri fornitori, prevedendo la separazione dei ruoli tra l'unità che richiede la fornitura e l'unità che stipula il contratto, nonché un'adeguata documentabilità delle scelte adottate.

Articolo 27 - Regalie a clienti, fornitori e consulenti

1. Nei rapporti di affari con clienti, fornitori e consulenti sono vietate dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine dell'azienda e da non poter essere interpretati come finalizzati ad

ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato. In ogni caso l'offerta di regali ai soggetti sopra indicati deve essere:

- a) preventivamente comunicata al responsabile della funzione coinvolta;
- b) espressamente approvata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salve diverse indicazioni o suggerimenti che dovessero pervenire dall'Organismo di Vigilanza.

TITOLO VIII

INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DELLA "PRIVACY"

Articolo 28 - Principi generali

1. La Società cura l'applicazione ed il costante aggiornamento di specifiche procedure finalizzate alla tutela delle informazioni.
2. Ciascun Destinatario, con riferimento ad ogni notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa, è obbligato ad assicurare la massima riservatezza, anche al fine di salvaguardare il *know-how* tecnico, finanziario, legale, amministrativo, gestionale e commerciale della Società. In particolare, ciascun soggetto è tenuto:
 - a) ad acquisire e trattare solo le informazioni ed i dati necessari alle finalità della funzione di appartenenza e in diretta connessione con quest'ultima;
 - b) ad acquisire e trattare le informazioni ed i dati stessi esclusivamente entro i limiti stabiliti dalle procedure adottate in materia dalla Società;
 - c) a conservare i dati e le informazioni in modo da impedire che possano venire a conoscenza di soggetti non autorizzati;
 - d) a comunicare i dati e le informazioni in conformità alle procedure stabilite o su espressa autorizzazione dei superiori gerarchici e, comunque, in caso di dubbio o incertezza, dopo aver accertato (rivolgendosi ai superiori o riscontrando oggettivamente nella prassi aziendale) la divulgabilità nel caso specifico dei dati o delle informazioni;
 - e) ad assicurarsi che non esistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità dei dati e delle informazioni riguardanti terzi collegati alla Società da rapporti di qualsiasi natura e, se del caso, richiederne il consenso.
3. La Società si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni di qualsivoglia natura od oggetto di cui entri in possesso nello svolgimento della loro attività, evitando ogni uso improprio o indebita diffusione di tali informazioni.

Articolo 29 - Tutela della privacy

1. La Società si impegna a tutelare, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 - "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ("*Codice della Privacy*"), i dati personali acquisiti, custoditi e trattati nell'ambito della propria attività al fine di evitare ogni utilizzo illecito, o anche solo improprio, di tali informazioni. In particolare, la Società adotta apposite procedure *standard* allo scopo di:
 - a) fornire agli interessati un'adeguata informativa sulle finalità e le relative modalità di trattamento e conservazione dei dati;

- b) identificare le ipotesi in cui il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati debbono essere precedute ex lege dall'acquisizione del consenso dell'interessato;
 - c) adottare le misure di sicurezza volte ad evitare la perdita, la distruzione e il trattamento non autorizzati o lo smarrimento dei dati personali custoditi dalla Società;
 - d) stabilire le regole applicative per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla vigente normativa ai soggetti passivi del trattamento.
2. È in ogni caso vietata qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata di dipendenti e collaboratori.

TITOLO IX MODALITA' DI ATTUAZIONE

Articolo 30 - Organismo di Vigilanza

1. I.B.S. S.p.A., nell'ambito delle attività di adeguamento del proprio modello organizzativo alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001, individua, istituisce e regola un organo preposto all'attuazione dei principi contenuti nel presente Codice ("Organismo di Vigilanza").
2. Competono all'Organismo di Vigilanza, così come delineato nel Modello di organizzazione, oltre alle funzioni elencate nel suddetto modello, i seguenti compiti:
 - a) accertare e promuovere il miglioramento continuo dell'etica nell'ambito della Società attraverso un'analisi e una valutazione dei processi di controllo dei rischi etici;
 - b) garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica; analizzare le proposte di revisione delle procedure operative e delle direttive aziendali con significativo impatto sull'etica aziendale, predisponendo all'uopo programmi di formazione/informazione finalizzati ad una sempre maggiore e capillare comprensione del Codice;
 - c) esprimere pareri vincolanti riguardo alle problematiche di natura etica che potrebbero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali.
3. Tutti i Destinatari sono tenuti a cooperare con l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle attività demandate, assicurando il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

Articolo 31 - Attività di comunicazione e formazione

1. Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti gli interessati mediante idonee attività di comunicazione e formazione.
2. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice, la funzione "Personale" provvederà a predisporre, sulla base delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, un piano annuale di formazione, differenziato in ragione del ruolo e della responsabilità dei differenti destinatari, volto a promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice.

Articolo 32 - Segnalazioni

1. I.B.S. S.p.A. provvederà a stabilire idonei canali di comunicazione mediante i quali potranno essere rivolte le segnalazioni relative ad eventuali violazioni del Codice.

2. I Destinatari, anche in forma anonima, potranno segnalare in qualunque momento all'Organismo di Vigilanza qualsiasi violazione, o sospetto di violazione, del Codice; l'Organismo di Vigilanza provvederà a valutare tempestivamente la segnalazione, anche interpellando il mittente (ove conosciuto), il responsabile della presunta violazione ed ogni soggetto potenzialmente coinvolto.
3. L'Organismo di Vigilanza provvederà a preservare coloro che hanno inoltrato le segnalazioni di cui al comma precedente da qualsiasi tipo di ritorsione o atto che possa dar adito anche al solo sospetto di costituire una forma di discriminazione o penalizzazione. In particolare, l'Organismo di Vigilanza si impegna ad assicurare la segretezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Articolo 33 - Procedimento disciplinare

1. L'Organismo di Vigilanza ha il compito di verificare ed accertare, direttamente o tramite gli organi deputati alle verifiche, eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente Codice e di irrogare la conseguente sanzione.
2. Le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Codice e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili, in materia di controdeduzioni e diritto alla difesa da parte del soggetto a cui è contestata l'infrazione.

Articolo 34 - Sanzioni

1. L'Organismo di Vigilanza, in relazione alla gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto convenuto, prenderà i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria.
2. Ogni violazione al presente Codice comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 ed alle disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicabili³.
3. La violazione delle norme del presente Codice può costituire, relativamente agli Amministratori, giusta causa per proporre all'Assemblea dei Soci, da parte del Consiglio di Amministrazione, la revoca con effetto immediato del mandato. In quest'ultima ipotesi, la Società ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.
4. Le disposizioni del presente Codice si applicano anche ai prestatori di lavoro temporaneo.
5. Con riguardo a fornitori, collaboratori e consulenti esterni, la Società si impegna ad inserire nei rispettivi contratti clausole risolutive espresse con riferimento all'ipotesi di violazione del presente Codice.
6. L'Organismo di Vigilanza della Società provvederà ad informare periodicamente i competenti organi aziendali e quelli del Gruppo PBF S.r.l., in ordine ai provvedimenti sanzionatori irrogati in ottemperanza al Codice.

³ Le sanzioni di cui alla Legge in questione potranno essere applicate a livello dirigenziale in alternativa alla risoluzione del rapporto di lavoro, in funzione della gravità dell'evento.